

Deliberazione della Giunta Regionale 29 aprile 2013, n. 21-5735

**PSR 2007-2013 della Regione Piemonte: misura 214 "Pagamenti agroambientali". Approvazione di criteri per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento relative alla campagna 2013 da parte di agricoltori aderenti nel contempo alla misura 216 "Investimenti non produttivi" e da parte di giovani agricoltori insediatisi in aziende agricole ai sensi della misura 112.**

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio e ss.mm.ii. che ha costituito, tra l'altro, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.ii. sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR per il periodo di programmazione 2007-2013 che stabilisce che il FEASR interviene negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale (PSR);

visto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 del Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 44-7485 del 19/11/2007 che è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 5944 del 28/11/2007 e la cui versione vigente contiene le successive modifiche approvate con:

– comunicazione da parte della Commissione europea - Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale D(2009)7334 del 12 marzo 2009;

– decisione della Commissione Europea C(2010)1161 del 1° marzo 2010 (revisione "health check" della PAC);

– decisione della Commissione Europea C(2012) 2248 del 30 marzo 2012;

– decisione della Commissione Europea C(2012) 9804 del 19 dicembre 2012;

considerato che il reg. (CE) n. 1698/2005 individua all'art. 39 i pagamenti agroambientali come gli impegni aventi durata almeno quinquennale che oltrepassano le specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 5 e 6 degli allegati II e III del reg. (CE) n. 73/2009 e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale;

visto che il reg. (CE) n. 1698/2005 e ss.mm.ii. individua all'art. 41 il sostegno agli "Investimenti non produttivi" (misura 216 del PSR) come investimenti connessi, tra l'altro, all'adempimento degli impegni assunti ai sensi della misura di cui all'art. 36 lettera a), punto iv), ossia i pagamenti agroambientali di cui trattasi;

visto che il reg. (CE) n. 1698/2005 e ss.mm.ii. individua all'art. 22 il sostegno all'insediamento di giovani agricoltori (misura 112 del PSR) che si prefigge l'obiettivo di attuare il rinnovo generazionale dell'imprenditoria agricola, attuando nel contempo adeguamenti alle dotazioni strutturali delle aziende agricole interessate;

visto che i pagamenti agroambientali in genere vengono sostenuti dal FEASR secondo una quota del 44% e da fondi nazionali per il restante 56% fatta eccezione per la revisione della politica agricola comune svoltasi nel 2010 che non riguarda le domande di cui al presente provvedimento;

visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione e ss.mm.ii., recante disposizioni di applicazione del reg. (CE) 1698/05, in base al quale è stato predisposto il contenuto del PSR 2007-2013 del Piemonte;

visto il reg. (CE) n. 73/2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che, tra l'altro, abroga il reg. (CE) n. 1782/2003;

visto il reg. (CE) n. 1122/2009 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al reg. (CE) 73/2009;

visto il reg. (UE) della Commissione n. 65/2011 e s.m.i. che stabilisce modalità di applicazione del reg. (CE) 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale ed ha abrogato il reg.(CE) 1975/2006; visto, inoltre, che il reg. (UE) n. 65/2011 e s.m.i. descrive le proprietà delle domande di aiuto e di pagamento agli articoli 2 e 3;

considerato opportuno semplificare le fasi di presentazione della domanda consentendo al 1° anno la presentazione di un'unica domanda che costituisce domanda di partecipazione al regime di sostegno ma anche domanda di pagamento, fermo restando il vincolo di presentare una domanda di pagamento in ogni anno successivo al primo;

viste le norme nazionali circa il regime di condizionalità ai sensi del reg. (CE) n. 73/2009 quali il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii. ed i provvedimenti applicativi regionali;

visti i requisiti minimi di impiego dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari ed i requisiti obbligatori supplementari, indicati nel PSR 2007-2013;

visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 30125 del 22.12.2009 e ss.mm.ii. recante la "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";

visti i provvedimenti attuativi a livello regionale in tema di riduzioni ed esclusioni ossia la D.G.R. n. 80-9406 del 1° agosto 2008 e ss.mm.ii, la D.G.R. n. 28-4053 del 27.06.2012 (che ha abrogato la precedente) e le determinazioni dirigenziali specifiche della misura 214 n. 1162 del 24.12.2008, n. 1380 del 29.12.2009, n. 1228 del 4.11.2010, n. 1675 del 30.12.2010 e n. 1461 del 30.12.2011;

preso atto che il Comitato di Sorveglianza del PSR 2007-2013, istituito con la D.G.R. n. 38-8158 del 4.02.2008 ai sensi degli artt. 77 e 78 del reg. CE n. 1698/05 ha esaminato i criteri di selezione applicabili alle domande nel corso di diverse sedute ed in particolare:

- in data 29.02.2008, i criteri di selezione applicabili alle domande delle azioni 214.1, 214.2 e 214.8,
- nelle date del 29.02.2008 e del 9.06.2008, i criteri di selezione applicabili alle domande dell'azione 214.3,
- in data 12.12.2008, i criteri di selezione applicabili alle domande delle azioni 214.4, 214.6, 214.7 e 214.9;

preso atto che l'art. 68 del citato reg. CE n. 73/2009 definisce le condizioni per concedere un sostegno agli agricoltori che conseguono il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli e che il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf) in data 29 luglio 2009 ne individua le disposizioni per l'attuazione in Italia;

considerata la tabella al par. 5.2.4.6 del PSR vigente che segnala la sovrapposizione tra il sostegno di cui alle azioni 214.8 e 214.6 della misura 214 ed il sostegno ai sensi dell'art. 68 del reg. (CE) 73/2009 in riferimento ai comparti produttivi (carne bovina e carne ovicaprina) e ne individua i criteri di demarcazione al fine di evitare doppia compensazione;

visti gli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 che conferiscono, rispettivamente, alle Province ed alle Comunità montane le funzioni amministrative per l'applicazione di misure agroambientali;

tenuto conto del riordino territoriale delle Comunità montane per l'individuazione delle zone omogenee della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 e dell'articolo 34 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 19. operato con D.C.R. n. 217 – 46169 del 3 novembre 2008, successivamente integrata dalle D.C.R. n. 253 – 19393, n. 254 – 19396, n. 255 – 19399, n. 256 – 19400 e n. 257 – 19405 del 28 aprile 2009;

tenuto conto, inoltre, dei decreti della Presidente della Giunta regionale in data 28 agosto 2009 che hanno regolamentato l'operatività delle nuove Comunità montane;

tenuto conto della legge regionale 28.09.2012, n.11 “Disposizioni organiche in materia di enti locali” ed in particolare il Capo VII che detta norme relative alle Comunità montane e la DGR n. 18-5544 del 18.03.2013 che detta provvedimenti attuativi di alcuni articoli della L.R. 28.09.2012 n.11;

vista la legge regionale 21.06.2002, n. 16 che ha istituito in Piemonte l’Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari;

visto l’art. 12 della legge regionale n. 35 del 13/11/2006 che ha modificato la l.r. n. 16 del 21/06/2002 stabilendo l’istituzione dell’ARPEA – Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura;

considerato che l’ARPEA è riconosciuta dal Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 1003 del 25/01/2008 come organismo pagatore (ai sensi del reg. CE 885/06) sul territorio della regione Piemonte.

visto che il Regolamento di funzionamento dell’A.R.P.E.A. prevede, tra l’altro, che:

- l’ARPEA possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola),

- l’ARPEA possa delegare, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti esterni alcune funzioni di autorizzazione e/ o di servizio tecnico;

preso atto delle convenzioni di delega vigenti, stipulate da parte dell’ARPEA con gli Enti delegati;

considerato che nel corso degli anni 2007-2012 sono stati già attivati bandi a favore di tutte le azioni del PSR 2007-2013 tanto da limitare la disponibilità finanziaria occorrente all’apertura di nuove domande negli anni finali della programmazione settennale;

considerato, inoltre, che, ai sensi del 2° comma, par. 12, art. 27 del reg. CE n. 1974/2006 e ss.mm.ii., è stata autorizzata la presentazione facoltativa delle domande di prolungamento della durata degli impegni giunti al compimento del quinquennio in due occasioni: per la campagna 2012 mediante le deliberazioni della Giunta regionale n. 19-2790 del 24.10.2011 e n. 87-3597 del 19.03.2012 e per la campagna 2013 mediante la DGR n. 19-4891 del 7.11.2012 e s.m.i.,

visto che, a seguito delle stime finanziarie effettuate, mediante la DGR n. 19-4891 del 7.11.2012 e s.m.i. sono state ritenute insufficienti le risorse disponibili per il finanziamento del prolungamento di 1 anno della durata degli impegni giunti nel 2012 al compimento del quinquennio o del sessennio delle domande, stabilendo di mettere a disposizione 15,17 milioni di € e riservando una piccola quota (600.000 €) per nuovi impegni da intraprendere nel 2013;

tenuto conto che le necessità di nuovi bandi per la misura 214 sono limitate a due fattispecie di potenziali aderenti ed in particolare:

1) agli agricoltori che hanno presentato domanda di aiuto ai sensi della misura 216, secondo quanto previsto dal PSR vigente e che sono tenuti a presentare le domande di manutenzione degli investimenti non produttivi e dei nidi artificiali installati, mediante, rispettivamente, l’azione 214.7, sottoazione 214.7/1 “Conservazione di elementi naturaliformi dell’agroecosistema” e le azioni 214.1 “Applicazione di tecniche di produzione integrata” o 214.2 “Applicazione di tecniche di produzione biologica”, di cui l’installazione di nidi costituisce uno degli impegni facoltativi aggiuntivi dei rispettivi impegni di base;

2) ai giovani agricoltori che hanno effettuato un insediamento in agricoltura ai sensi della Misura 112 “Sostegno all’insediamento di giovani agricoltori” del PSR 2007-2013;

riportate in particolare per la fattispecie di cui al punto 1) le seguenti considerazioni:

visto che il PSR vigente prevede, nel caso della misura 216, l’obbligo di effettuare la manutenzione degli impianti realizzati (formazioni vegetali, aree umide, ecc.) o delle installazioni di nidi artificiali che è sostenuta, come detto, dalla sottoazione 214.7/1 e dalle azioni 214.1 e 214.2;

tenuto conto che con la determinazione dirigenziale n. 771 del 14.08.2012 e s.m.i. è stata disposta l’apertura di domande di aiuto ai sensi della misura 216 “Investimenti non produttivi” e che con DD n. 71 del 29.01.2013 è stata approvata la graduatoria che ha stabilito sulla base delle risorse totali a

disposizione - pari a 1,57 milioni di € - la finanziabilità di 53 domande rispetto alle 145 domande pervenute;

ritenuto che la graduatoria approvata consente di operare una distinzione tra le domande finanziabili ((in seguito denominate anche tipologia 1.a)) e le domande al momento non finanziabili (in seguito denominate anche tipologia 1.b)) al fine di assegnare alla tipologia 1.a) priorità rispetto alla tipologia 1.b);

riportate in particolare per la fattispecie di cui al punto 2) le seguenti considerazioni:

preso atto che per la Misura 112 “Sostegno all’insediamento di giovani agricoltori” del PSR sono state presentate domande ai sensi del bando 2007 (D.G.R. n. 73-7442 del 12.11.2007 e ss.mm.ii.), ai sensi del bando 2008 (D.G.R. n. 37-8475 del 27.03.2008 e ss.mm.ii.) di cui sono state ulteriormente incrementate le risorse mediante la DGR n. 57-11248 del 30.04.2009 ed, in ultimo, ai sensi del bando 2011 (DGR n. 67-2476 del 27.07.2011 e ss.mm.ii.);

visto che, al fine di realizzare maggior sinergia nella capacità di raggiungimento degli obiettivi auspicati dalla normativa nazionale in conformità al Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo rurale, con particolare riferimento ai paragrafi 2.4 (Tipologia di azioni integrate) e 5.1 (Coerenza interna), sono stati predisposti bandi della Misura 214 appositamente dedicati ai giovani agricoltori insediatisi in agricoltura ai sensi della Misura 112;

verificato che tali bandi sono stati approvati in conformità ai criteri di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 34-11286 del 23.04.2009, n. 47-13325 del 15.02.2010, n. 90-1935 del 21.04.2011 e n. 91-3801 del 27.04.2012 e che le domande pervenute sono state rispettivamente n. 352, n. 248, n. 93 e n. 94, per un totale di 787 domande a carico del FEASR secondo la quota ordinaria pari al 44% del totale;

tenuto conto che il termine ultimo per l’effettuazione dell’insediamento ai sensi del bando 2011 della Misura 112, fissato con deliberazione della Giunta regionale n. 37-5160 del 28.12.2012 ed assegnato caso per caso dalle Amministrazioni provinciali, è scaduto il 15.03.2013;

considerato che si ritiene opportuno consentire ai giovani che si sono effettivamente insediati in agricoltura ai sensi della Misura 112 (e risultino pertanto possessori di un fascicolo aziendale nell’Anagrafe unica delle aziende agricole del Piemonte) di aderire ad una o più delle 11 azioni attive(o sottoazioni) della Misura 214 (Pagamenti agroambientali), come peraltro previsto dall’Allegato II del reg. CE 1974/2006 e ss.mm.ii., par. 5.3.1.1.2 che rammenta di prevedere nei PSR per i giovani agricoltori il ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che dà adito a tali misure;

considerato necessario che, qualora il cedente abbia in corso di applicazione un impegno della misura 214, il giovane agricoltore che aderisce al presente bando debba operare, ai sensi dell’art. 27, par. 12 del regolamento (CE) 1974/2006 e ss.mm.ii., un adeguamento dell’impegno preesistente che consiste nel prolungarne la durata per altri 5 anni a partire dal 2013, in aggiunta al periodo di applicazione del medesimo impegno da parte del cedente;

considerato possibile, altresì, autorizzare la trasformazione dell’impegno in corso di applicazione da parte del cedente in un nuovo impegno con maggiori benefici ambientali da parte del giovane insediato in azienda, adeguandone la durata ad un nuovo periodo, ai sensi dell’art. 27, paragrafi 11 e 12 del regolamento (CE) 1974/2006 e ss.mm.ii., secondo le seguenti possibilità:

– dall’azione 214.1 (applicazione di tecniche di produzione integrata) all’azione 214.2 (applicazione di tecniche di produzione biologica) o all’azione 214.4 (conversione di seminativi in foraggere permanenti),

– dalle azioni 214.1 o 214.2 alle azioni 214.7/2 “Coltivazioni a perdere per l’alimentazione della fauna selvatica” e/o 214.7/3 “Fasce tampone inerbite”;

precisato che la definizione “impegno in corso di applicazione” è comprensiva dell’impegno del cedente oggetto del prolungamento in termini di durata consentito - ai sensi del 2° comma, par. 12, art. 27 del reg. (CE) n. 1974/2006 e ss.mm.ii. - per il 2013 dalla deliberazione della Giunta regionale n. 19-4891 del 7.11.2012, come modificata dalla DGR n. 57-5111 del 18.12.2012;

rammentata la possibilità che, come previsto dall'art. 44 del reg. (CE) n. 1974/2006 e ss.mm.ii. il giovane agricoltore si limiti a portare a compimento gli impegni agroambientali assunti dal cedente per gli anni residui del periodo di impegno originario, presentando nel 2013 la domanda annuale di pagamento secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni procedurali e applicative;

verificati i pagamenti della Misura 214 effettuati a partire dal 2007 e stimate le necessità di completamento dei pagamenti per tali annualità e le future richieste di pagamento per il 2013 da parte dei titolari di domande in corso di impegno, comprese quelle relative all'anno di prolungamento;

considerato possibile assegnare una dotazione di 600.000 € per il finanziamento dell'annualità 2013 delle domande di aiuto/pagamento relative al presente bando;

stabilito di dare incarico alla Direzione regionale agricoltura di provvedere *prima della presentazione* delle domande ad assegnare con proprie disposizioni, nel limite del budget totale, le risorse alle fattispecie 1 (a sua volta divisa in 1.a) e 1.b)) e 2) dei potenziali beneficiari ed alle rispettive azioni per esse ammissibili, al fine di consentire, tra l'altro, la gestione delle domande nel sistema informativo;

stabilito di dare incarico alla Direzione regionale agricoltura di provvedere con proprie disposizioni ad effettuare *dopo la presentazione* delle domande, nell'ordine:

1) la verifica delle risorse richieste;

2) ove necessario, lo spostamento tra le fattispecie delle risorse assegnate in precedenza, garantendo innanzitutto la priorità di finanziamento alla fattispecie 1.a) rispetto alla 2) ed in ultimo alla 1.b), in ordine alla posizione in classifica delle domande della misura 216 relative ad agricoltori aventi domande non finanziabili, ma che abbiano svolto comunque gli investimenti previsti;

3) lo spostamento delle risorse all'interno della fattispecie 2) "giovani agricoltori" da azioni per le quali l'assegnazione sia risultata eccedente a favore di una o più azioni per le quali le risorse siano risultate insufficienti;

4) nel caso in cui lo spostamento di risorse di cui al punto precedente non copra i fabbisogni di tutte le domande delle azioni per le quali le risorse siano risultate insufficienti; l'adozione dei seguenti criteri per le assegnazioni:

la ripartizione delle risorse eccedenti avverrà in modo proporzionale rispetto al peso finanziario che le domande di ogni azione con risorse insufficienti assumono nei confronti dell'importo totale rimasto insoddisfatto per la fattispecie 2) e saranno predisposte le relative graduatorie utilizzando i criteri in allegato alla presente DGR, approvati in varie occasioni dal Comitato di sorveglianza del PSR;

considerato che l'adesione nel 2013 comporta l'assunzione di impegni aventi durata quinquennale ai sensi delle azioni oggetto del presente bando, ma rilevato che i fondi ad esse destinati possono essere erogati solo fino all'esaurimento della disponibilità per la misura nel periodo di programmazione corrente e rendicontati ai sensi dell'art. 28 del reg. CE n. 1290/2005 e s.m.i., ne consegue che non è possibile fornire garanzia del reperimento di nuovi fondi per lo stesso tipo di sostegno a partire dal 2014;

tenuto conto che l'art. 46 del reg. CE 1974/2006, come modificato dal reg. (UE) n.679/2011, prevede espressamente che agli aderenti alla misura di cui all'art. 39 del reg. (CE) 1698/2005 e ss.mm.ii. venga fatta sottoscrivere una clausola di revisione degli impegni attuali per adeguarli al nuovo quadro giuridico della politica agricola comune che sarà in vigore dal 2014 o, visto lo slittamento nei tempi di approvazione dei nuovi regolamenti, dal 2015;

visto il reg. (UE) n. 335 del 12.04.2013 che modifica il reg. (CE) 1974/2006 e ss.mm.ii. impartendo il primo set di regole per la transizione dello sviluppo rurale dal 2007-2013 al 2014-2020 e che riporta il divieto espresso ad autorizzare nel 2014 nuovi impegni per alcune misure pluriennali, ma non per i pagamenti agroambientali, fatto che induce a ritenere che, nel caso si riscontrino risorse non impegnate o inutilizzate per la misura specifica (o per il PSR) esse possano essere utilizzate per nuove domande;

considerato che la gestione dei flussi finanziari del PSR 2007-2013 è effettuata operativamente dall'organismo pagatore ARPEA e che i contributi sono finanziati con i fondi provenienti da due fonti distinte, secondo il seguente schema:

- la quota comunitaria a carico del FEASR (pari al 44% del totale) che viene versata direttamente dalla UE all'organismo pagatore,
  - la quota nazionale (pari al 56% del totale) che lo Stato versa direttamente all'organismo pagatore;
- tenuto conto della descritta gestione dei flussi finanziari del PSR 2007-2013, il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte; ritenuto necessario dare incarico alla Direzione regionale Agricoltura e ad ARPEA, di stabilire, per le parti di rispettiva competenza, i termini di scadenza e le modalità di presentazione agli Enti delegati competenti per territorio delle domande di cui si è detto e di emanare le disposizioni di natura tecnica, di gestione delle graduatorie e delle fasi di istruttoria fino alla concessione dei pagamenti, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia; tutto ciò premesso;
- la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi ai sensi di legge,

*delibera*

In riferimento al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte (PSR), misura 214 "Pagamenti agroambientali":

I. di stabilire la presentazione di domande di aiuto (che costituiscono anche le domande di pagamento del 1° anno) per l'adesione di durata quinquennale, a partire dalla campagna 2013, da parte delle seguenti 2 fattispecie di agricoltori:

1) agricoltori che hanno già presentato domande di aiuto per la misura 216 "Investimenti non produttivi" del PSR che prevede la realizzazione di interventi quali siepi, filari, boschetti, aree umide, nidi artificiali, ecc. e le cui domande, secondo la graduatoria si suddividono in "finanziabili" e non "finanziabili". Tali agricoltori devono effettuare la manutenzione degli investimenti presentando domanda di aiuto (e di pagamento) ai sensi delle azioni

- 214.1 (Applicazione di tecniche di produzione integrata),
- 214.2 (Applicazione di tecniche di produzione biologica),
- 214.7 (Elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica) con la sottoazione 214.7/1 "Conservazione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema";

2) giovani agricoltori che hanno presentato domanda di insediamento ai sensi della misura 112 "Sostegno all'insediamento di giovani agricoltori" del PSR a seguito di adesione ai bandi per essa emanati tra cui, in ultimo, quello adottato in conformità alla DGR n. 67 -2476 del 27.07.2011 e s.m.i. e che si sono effettivamente insediati in aziende agricole.

Essi possono presentare domanda di aiuto (e di pagamento) ai sensi di una o più delle seguenti azioni:

- 214.1 (Applicazione di tecniche di produzione integrata);
- 214.2 (Applicazione di tecniche di produzione biologica);
- 214.3 (Incremento del contenuto di carbonio organico nel suolo) con le 2 relative sottoazioni;
- 214.4 (Conversione di seminativi in colture foraggere permanenti);
- 214.6/1 (Sistemi pascolivi estensivi);
- 214.7 (Elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica) con le 3 relative sottoazioni;
- 214.8/1 (Conservazione di razze locali minacciate di abbandono);
- 214.9 (Interventi a favore della biodiversità nelle risaie);

II. di assegnare complessivamente, per l'annualità 2013 delle domande di cui al punto I, 600.000 € di spesa pubblica totale secondo la quota ordinaria del FEASR (pari al 44% del totale e con il restante 56% a carico dei fondi nazionali);

III. di dare atto che, per la gestione dei flussi finanziari della presente misura del PSR 2007-2013 descritta in premessa, il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte;

IV. di incaricare la Direzione regionale agricoltura di provvedere con proprie disposizioni:

*prima della presentazione delle domande*

- ad assegnare, nel limite del budget totale, le risorse alle fattispecie 1) del punto I. (a sua volta divisa in 1.a) “domande finanziabili” e 1.b) “domande non finanziabili”) e 2) del punto I. dei potenziali beneficiari ed alle rispettive azioni per esse ammissibili, al fine di consentire, tra l’altro, la gestione delle domande nel sistema informativo,

- a stabilire, in collaborazione con l’ARPEA (Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura), i termini di scadenza e le modalità di presentazione agli Enti delegati competenti per territorio delle domande e ad emanare le disposizioni di natura tecnica, di gestione delle graduatorie e delle fasi di istruttoria fino alla concessione dei pagamenti, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia;

*dopo la presentazione delle domande, nell’ordine:*

i. alla verifica delle risorse richieste;

ii. ove necessario, allo spostamento tra le fattispecie delle risorse assegnate in precedenza, garantendo innanzitutto la priorità di finanziamento alla fattispecie 1.a) rispetto alla 2) ed in ultimo alla 1.b), in ordine alla posizione in classifica delle domande della misura 216 relative ad agricoltori aventi domande non finanziabili, ma che abbiano svolto comunque gli investimenti previsti;

iii. allo spostamento delle risorse all’interno della fattispecie 2) “giovani agricoltori” da azioni per le quali l’assegnazione sia risultata eccedente, a favore di una o più azioni per le quali le risorse siano risultate insufficienti;

iv. nel caso in cui lo spostamento di risorse di cui al punto precedente non copra i fabbisogni di tutte le domande delle azioni per le quali le risorse siano risultate insufficienti, all’adozione dei seguenti criteri per le assegnazioni:

la ripartizione delle risorse eccedenti avverrà in modo proporzionale rispetto al peso finanziario che le domande di ogni azione con risorse insufficienti assumono nei confronti dell’importo totale rimasto insoddisfatto per la fattispecie 2) e saranno predisposte le relative graduatorie utilizzando i criteri in allegato alla presente DGR, approvati in varie occasioni dal Comitato di sorveglianza del PSR;

V. di approvare l’allegato facente parte integrante della presente DGR, riportante le modalità di selezione dei beneficiari in base a criteri di priorità ed i criteri di ammissibilità delle domande;

VI. di richiamare le prescrizioni delle azioni agroambientali ed in particolare la durata pluriennale degli impegni e la clausola di adeguamento degli impegni al nuovo quadro giuridico della politica agricola comune, di cui al par. 46 del reg. (CE) 1974/2006 come modificato dal reg. (UE) 679/2011;

VII. di ribadire che l’erogazione delle annualità di pagamento relative alle domande accoglibili può essere assicurata soltanto per il 2013, ultima annualità della programmazione corrente, non potendo garantire il finanziamento della prosecuzione degli impegni nel successivo periodo di programmazione per esaurimento delle risorse dell’attuale programmazione o per mancata rispondenza degli attuali impegni al nuovo quadro giuridico della futura politica agricola comune;

VIII. di disporre che per la fattispecie 2) di cui al punto I), le modalità di adesione dei giovani agricoltori nel caso in cui l’azienda in cui si insediano abbia in corso di applicazione un impegno agroambientale (anche oggetto del prolungamento in termini di durata consentito dalla deliberazioni della Giunta regionale n. 19-4891 del 7.11.2012 e s.m.i.) possono essere le seguenti:

a) se il giovane agricoltore aderisce al medesimo impegno già in corso di applicazione nell’azienda in cui si è insediato, ai sensi dell’art. 27, par. 12 del regolamento (CE) 1974/2006 e ss.mm.ii., è tenuto a operare un adeguamento dell’impegno preesistente che consiste nel prolungarne la durata per altri 5 anni a partire dal 2013, in aggiunta al periodo di applicazione già svolto dal cedente;

b) se il giovane agricoltore intende aderire ad un impegno diverso da quello già in corso di applicazione nell'azienda in cui si è insediato, è autorizzata la trasformazione dell'impegno preesistente in un nuovo impegno con maggiori benefici ambientali, adeguandone la durata ad un nuovo periodo in aggiunta al periodo di applicazione già svolto dal cedente, ai sensi dell'art. 27, paragrafi 11 e 12 del regolamento (CE) 1974/2006 e ss.mm.ii., secondo le seguenti possibilità:

– dall'azione 214.1 (applicazione di tecniche di produzione integrata) all'azione 214.2 (applicazione di tecniche di produzione biologica) o all'azione 214.4 (conversione di seminativi in foraggere permanenti),

– dalle azioni 214.1 o 214.2 alle azioni 214.7/2 "Coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica" e/o 214.7/3 "Fasce tampone inerbite".

In entrambi i casi di cui ai punti a) e b) l'applicazione del nuovo impegno quinquennale a partire dal 2012 fa sì che non debbano essere restituiti i premi già percepiti dal cedente per i terreni e/o gli animali interessati dall'operazione.

Rimane la possibilità che il giovane agricoltore, subentrato nella conduzione di un'azienda con impegni agroambientali preesistenti in corso di attuazione, si limiti a portarli a compimento per gli anni residui del periodo di impegno originario: trattasi di un cambio di beneficiario regolamentato dall'art. 44 (comma 1) del reg. (CE) n.1974/2006 e ss.mm.ii..

Contro la presente deliberazione è ammesso il ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero innanzi al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica o intervenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato



ALLEGATO

PSR 2007-2013 DEL PIEMONTE  
MISURA 214 "PAGAMENTI AGROAMBIENTALI" E RELATIVE AZIONI  
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO (E DI PAGAMENTO)  
CAMPAGNA 2013

Selezione delle domande in base a criteri di priorità e criteri di ammissibilità

Cap. I "PARAMETRI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE PRIORITARIE E L'ATTRIBUZIONE DELLE DOMANDE A TALI ZONE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE"

Il sistema informativo attribuirà alle domande in fase di presentazione i punteggi in base all'appartenenza territoriale delle superfici interessate dalla domanda e del centro aziendale. Nel cap. II, dedicato alle azioni, sono riportati i punteggi assegnati ad ognuna per le zone di interesse.

I. Le zone considerate prioritarie sotto l'aspetto ambientale sono le seguenti:

a)	aree protette (parchi naturali, riserve naturali, etc.) e/o aree Natura 2000
b)	aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile ai sensi del Regolamento regionale 11.12.2006, n. 15/R, con particolare riferimento alle captazioni di origine sotterranea
c)	zone vulnerabili da prodotti fitosanitari individuate dalla deliberazione del Consiglio regionale 17.06.2003, n. 287-20269
d)	zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
e)	zone soggette a fenomeni di tipo erosivo
f)	fasce fluviali individuate dal PAI
g)	altre zone

II. La sede aziendale può ricadere in una delle seguenti tipologie di zone rurali individuate dal PSR:

Zona A Poli urbani
Zona B Aree rurali ad agricoltura intensiva
Zona C Aree rurali intermedie
Zona D Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo

Le aziende agricole aderenti alle azioni agroambientali 214.1 e 214.2 sono considerate valide per le zone prioritarie sotto l'aspetto ambientale se ricadono in termini di superficie agricola utilizzata (SAU) per i valori seguenti:

- per le zone di tipo a), c), d), e) ed f) di cui al punto I, se almeno il 25% della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta all'impegno ricade in tali zone;
- per la zona di tipo b) di cui al punto I, se la SAU soggetta all'impegno contiene, totalmente o parzialmente, le zone di salvaguardia di cui trattasi, individuate come aree circolari di 200 m. di raggio intorno ai punti di captazione ad uso idropotabile. Si considerano le particelle catastali i cui centroidi ricadono in una zona di salvaguardia;
- per la zona di tipo g) di cui al punto I, se non ricadono nei casi precedenti.

L'ulteriore punteggio del punto II in riferimento alle zone rurali del PSR viene attribuito in base all'appartenenza del centro aziendale ad una delle citate zone A, B, C, D.

Le aziende agricole aderenti alle altre azioni agroambientali sono considerate valide per le zone prioritarie sotto l'aspetto ambientale se ricadono in termini di superficie ammissibile a premio per i valori seguenti:

- per le zone di tipo a), c), d), e) ed f) di cui al punto I, se almeno il 25% della superficie ammissibile a premio soggetta all'impegno ricade in tali zone;
- per la zona di tipo b) di cui al punto I, se la superficie ammissibile a premio soggetta all'impegno contiene, totalmente o parzialmente, le zone di salvaguardia di cui trattasi;
- per la zona di tipo g) di cui al punto I, se non ricadono nei casi precedenti.

L'ulteriore punteggio del punto II in riferimento alle zone rurali del PSR viene attribuito in base all'appartenenza del centro aziendale ad una delle citate zone A, B, C, D.

**Cap.II "PUNTEGGI ASSEGNABILI ALLE DOMANDE CHE INSISTONO IN ZONE PRIORITARIE, IN RELAZIONE ALL'AZIONE PRESCELTA"**

Alle domande pervenute, in base alla ricadenza delle superfici richieste in zone di particolare interesse ambientale o con altre caratteristiche territoriali, verranno applicati i seguenti punteggi in relazione all'azione prescelta.

Tali punteggi sono stati approvati dal Comitato di sorveglianza del PSR nel corso delle sedute del 29.02.2008, 09.06.2008 e 12.12.2008.

**Azione 214.1**

I. collocazione delle aziende in zone caratterizzate da particolari pregi o criticità ambientali:

	punti
Aree protette(parchi naturali, riserve naturali etc.), istituite dallo Stato, dalla Regione, dalle Province e aree Natura 2000	10
aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile ai sensi del Regolamento regionale 11.12.2006, n. 15/R	9
zone vulnerabili da prodotti fitosanitari individuate dalla deliberazione del Consiglio Regionale 17.06.2003,n. 287-20269	8
zone vulnerabili da nitrati di origine agricola	6
altre zone	2

II. appartenenza delle aziende alle tipologie di zone rurali individuate dal PSR:

	punti
Zona A - Poli urbani	4
Zona B - Aree rurali ad agricoltura intensiva	5
Zona C - Aree rurali intermedie	3
Zona D - Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo	1

### Azione 214.2

I. collocazione delle aziende in zone caratterizzate da particolari pregi o criticità ambientali:

	punti
Aree protette (parchi naturali, riserve naturali etc.), istituite dallo Stato, dalla Regione, dalle Province e aree Natura 2000	10
aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile ai sensi del Regolamento regionale 11.12.2006, n. 15/R	9
zone vulnerabili da prodotti fitosanitari individuate dalla deliberazione del Consiglio Regionale 17.06.2003, n. 287-20269	12
zone vulnerabili da nitrati di origine agricola	6
altre zone	2

II. appartenenza delle aziende alle tipologie di zone rurali individuate dal PSR:

	punti
Zona A - Poli urbani	4
Zona B - Aree rurali ad agricoltura intensiva	5
Zona C - Aree rurali intermedie	3
Zona D - Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo	1

### Azione 214.3.1

I. collocazione delle aziende in zone caratterizzate da particolari pregi o criticità ambientali:

	punti
Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile ai sensi del reg. 15/R del 2006	3
Azienda ricadente in zona vulnerabile da nitrati di origine agricola (oltre il 25% della SAU in ZVN)	5
Zone soggette a fenomeni di tipo erosivo	5
Altre zone	1

II. punteggio attribuito per la partecipazione ad una forma di progettazione collettiva 4 punti

### Azione 214.3.2

I. collocazione delle aziende in zone caratterizzate da particolari pregi o criticità ambientali:

	punti
Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile ai sensi del reg. 15/R del 2006	3
Azienda ricadente in zona vulnerabile da nitrati di origine agricola (oltre il 25% della SAU in ZVN)	5
Zone soggette a fenomeni di tipo erosivo	5
Altre zone	1

II. punteggio attribuito per la partecipazione ad una forma di progettazione collettiva 4 punti

#### Azione 214.4

I. collocazione delle aziende in zone caratterizzate da particolari pregi o criticità ambientali:

	punti
aree protette (parchi naturali, riserve naturali, etc.) e/o aree Natura 2000	10
aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile ai sensi del Regolamento regionale 11.12.2006, n. 15/R, con particolare riferimento alle captazioni di origine sotterranea	10
zone vulnerabili da nitrati di origine agricola	6
zone vulnerabili da prodotti fitosanitari individuate dalla deliberazione del Consiglio regionale 17.06.2003, n. 287-20269	8

II. appartenenza delle aziende alle tipologie di zone rurali individuate dal PSR:

	punti
Zona A Poli urbani	4
Zona B Aree rurali ad agricoltura intensiva	5
Zona C Aree rurali intermedie	3
Zona D Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo	1

III. punteggio attribuito per l'adesione ad altre azioni agroambientali del PSR e/o alle misure 216 e/o 221:

- 2 punti per l'adesione a ciascuna azione o sottoazione agroambientale e a ogni intervento della misura 216;
- 1 punto per l'adesione a ciascun impegno aggiuntivo delle azioni 214.1 o 214.2;
- 2 punti per l'adesione a un progetto collettivo nell'ambito dell'azione 214.7 e/o della misura 216;
- 2 punti per l'adesione alla misura 221, tipologia "arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo per la produzione di legname di pregio" e/o "bosco permanente".

#### Azione 214.6.1

I. collocazione delle aziende in zone caratterizzate da particolare pregi o criticità ambientali:

	punti
aree protette (parchi naturali, riserve naturali, etc.)	5
aree Natura 2000	5
aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile ai sensi del Regolamento regionale 11.12.2006, n. 15/R, con particolare riferimento alle captazioni di origine sotterranea	2

<i>zone vulnerabili da nitrati di origine agricola</i>	5
<i>zone vulnerabili da prodotti fitosanitari individuate dalla deliberazione del Consiglio regionale 17.06.2003, n. 287-20269</i>	3
<i>altre zone</i>	0

II. appartenenza delle aziende alle tipologie di zone rurali individuate dal PSR:

	<i>punti</i>
<i>Zona A Poli urbani</i>	4
<i>Zona B Aree rurali ad agricoltura intensiva</i>	5
<i>Zona C Aree rurali intermedie</i>	2
<i>Zona D Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo</i>	5

III. posizione del centro aziendale (inteso come Unità Tecnico-Economica principale) e ricadenza della maggior parte della superficie oggetto di impegno nelle seguenti zone altimetriche:

	<i>punti Centro aziendale</i>	<i>punti Superfici a pascolo</i>
<i>Pianura</i>	1	3
<i>Collina</i>	3	2
<i>Montagna</i>	5	5

#### **Azione 214.7.1**

I. collocazione delle aziende in zone caratterizzate da particolari pregi o criticità ambientali:

	<i>punti</i>
<i>aree protette (parchi naturali, riserve naturali, etc.) e/o aree Natura 2000 e relativi tratti di interconnessione</i>	10
<i>aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile ai sensi del Regolamento regionale 11.12.2006, n. 15/R, con particolare riferimento alle captazioni di origine sotterranea</i>	10
<i>zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate in attuazione della direttiva 91/676/CEE, escluse le fasce PAI (considerate più avanti)</i>	6
<i>zone vulnerabili da prodotti fitosanitari individuate dalla deliberazione del Consiglio regionale 17.06.2003, n. 287-20269</i>	6
<i>Fasce fluviali individuate dal PAI</i>	10
<i>altre zone</i>	0

II. appartenenza delle aziende alle tipologie di zone rurali individuate dal PSR:

	<i>punti</i>
Zona A Poli urbani	5
Zona B Aree rurali ad agricoltura intensiva	5
Zona C Aree rurali intermedie	4
Zona D Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo (PSN, contratti fiume)	5

III. adesione, oltre che all'azione 214.7/1, ad altre azioni agroambientali del PSR e/o alle misure 216 e/o 221:

- 2 punti per l'adesione a ciascuna azione o sottoazione agroambientale e ad ogni intervento della misura 216;
- 1 punto per l'adesione a ciascun impegno aggiuntivo delle azioni 214.1 o 214.2;
- 2 punti per l'adesione alla misura 221, tipologia "arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo per la produzione di legname di pregio" e/o "bosco permanente";

IV partecipazione a PSL, progetti collettivi riguardanti terreni ricadenti in aree omogenee che consentano il coordinamento delle iniziative al fine di migliorare l'efficacia ambientale dell'azione, anche se non necessariamente tra essi confinanti, contratti di fiume<sup>1</sup>: 8 punti

#### **Azione 214.7.2**

I. collocazione delle aziende in zone caratterizzate da particolari pregi o criticità ambientali:

	<i>punti</i>
aree protette (parchi naturali, riserve naturali, etc.) e/o aree Natura 2000 e relativi tratti di interconnessione	10
aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile ai sensi del Regolamento regionale 11.12.2006, n. 15/R, con particolare riferimento alle captazioni di origine sotterranea	9
zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate in attuazione della direttiva 91/676/CEE, escluse le fasce PAI (considerate più avanti)	6
zone vulnerabili da prodotti fitosanitari individuate dalla deliberazione del Consiglio regionale 17.06.2003, n. 287-20269	6
Fasce fluviali individuate dal PAI	10
altre zone	0

II. appartenenza delle aziende alle tipologie di zone rurali individuate dal PSR:

	<i>punti</i>
Zona A Poli urbani	4
Zona B Aree rurali ad agricoltura intensiva	5
Zona C Aree rurali intermedie	5

<sup>1</sup> Contratti di fiume: accordo su base volontaria tra Enti pubblici e privati finalizzato a migliorare la programmazione e la gestione degli interventi, in particolare di natura ambientale, riguardanti un bacino idrografico o il fiume.

Zona D Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo	1
---	---

III. adesione, oltre che all'azione 214.7/2, ad altre azioni agroambientali del PSR e/o alle misure 216 e/o 221:

- 2 punti per l'adesione a ciascuna azione o sottoazione agroambientale e ad ogni intervento della misura 216;
- 1 punto per l'adesione a ciascun impegno aggiuntivo delle azioni 214.1 o 214.2;
- 2 punti per l'adesione alla misura 221, tipologia "arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo per la produzione di legname di pregio" e/o "bosco permanente";

IV. partecipazione a progetti collettivi riguardanti terreni ricadenti in aree omogenee (che consentano il coordinamento delle iniziative al fine di migliorare l'efficacia ambientale dell'azione), anche se non necessariamente tra essi confinanti, contratti di fiume<sup>2</sup>:  
8 punti

### Azione 214.7.3

I. collocazione delle aziende in zone caratterizzate da particolari pregi o criticità ambientali:

	punti
aree protette (parchi naturali, riserve naturali, etc.) e/o aree Natura 2000	8
aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile ai sensi del Regolamento regionale 11.12.2006, n. 15/R, con particolare riferimento alle captazioni di origine sotterranea	9
zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate in attuazione della direttiva 91/676/CEE	10
zone vulnerabili da prodotti fitosanitari individuate dalla deliberazione del Consiglio regionale 17.06.2003, n. 287-20269	10
zone soggette ad erosione	9
altre zone	0

II. appartenenza delle aziende alle tipologie di zone rurali individuate dal PSR:

	punti
Zona A Poli urbani	4
Zona B Aree rurali ad agricoltura intensiva	5
Zona C Aree rurali intermedie	5
Zona D Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo	1

III. adesione, oltre che all'azione 214.7/3, ad altre azioni agroambientali del PSR e/o alle misure 216 e/o 221:

<sup>2</sup> Contratti di fiume: accordo su base volontaria tra Enti pubblici e privati finalizzato a migliorare la programmazione e la gestione degli interventi, in particolare di natura ambientale, riguardanti un bacino idrografico o il fiume.



- 2 punti per l'adesione a ciascuna azione o sottoazione agroambientale e ad ogni intervento della misura 216;
- 1 punto per l'adesione a ciascun impegno aggiuntivo delle azioni 214.1 o 214.2;
- 2 punti per l'adesione alla misura 221, tipologia "arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo per la produzione di legname di pregio" e/o "bosco permanente";

IV. partecipazione a progetti collettivi riguardanti terreni ricadenti in aree omogenee (che consentano il coordinamento delle iniziative al fine di migliorare l'efficacia ambientale dell'azione), anche se non necessariamente tra essi confinanti: 8 punti

#### **Azione 214.8.1**

Priorità alle domande degli allevatori che si impegnano ad aumentare il n° di capi delle razze in oggetto nel corso del quinquennio.

#### **Azione 214.9**

I. collocazione delle aziende in zone caratterizzate da particolari pregi o criticità ambientali:

	punti
aree protette (parchi naturali, riserve naturali, etc.) e/o aree Natura 2000	10
aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile ai sensi del Regolamento regionale 11.12.2006, n. 15/R, con particolare riferimento alle captazioni di origine sotterranea	9
zone vulnerabili da nitrati di origine agricola	6
zone vulnerabili da prodotti fitosanitari individuate dalla deliberazione del Consiglio regionale 17.06.2003, n. 287-20269	6

II. appartenenza delle aziende alle tipologie di zone rurali individuate dal PSR:

	punti
Zona A Poli urbani	5
Zona B Aree rurali ad agricoltura intensiva	5
Zona C Aree rurali intermedie	2
Zona D Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo	1

III. adesione, oltre che all'azione 214.9.1, ad altre azioni agroambientali del PSR e/o alle misure 216 e/o 221:

- 2 punti per l'adesione a ciascuna azione o sottoazione agroambientale e a ogni intervento della misura 216;
- 1 punto per l'adesione a ciascun impegno aggiuntivo delle azioni 214.1 o 214.2;

- 2 punti per l'adesione a un progetto collettivo nell'ambito dell'azione 214.7 e/o della misura 216;
- 2 punti per l'adesione alla misura 221, tipologia "arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo per la produzione di legname di pregio" e/o "bosco permanente".

IV. partecipazione a progetti collettivi riguardanti terreni ricadenti in aree omogenee che consentano il coordinamento delle iniziative al fine di migliorare l'efficacia ambientale dell'azione, anche se non necessariamente tra essi confinanti:  
8 punti

### **Cap. III "ULTERIORI CRITERI IN CASO DI PARITA' DI PUNTEGGIO NELLA GRADUATORIA DELL'AZIONE"**

Alle eventuali domande della stessa azione aventi parità di punteggio complessivo verranno applicati, nell'ordine, i seguenti ulteriori 2 criteri di preferenza, in base alle caratteristiche del titolare della domanda:

- 1) imprenditore agricolo professionale;
- 2) più giovane di età.

Infine, se dopo l'applicazione di questi ulteriori criteri risultassero ancora domande aventi pari punteggio che non riescono ad essere totalmente finanziate, verranno prescelte le domande dei titolari del sesso meno rappresentato in graduatoria.

### **Cap. IV "FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE"**

Alla scadenza del termine ultimo di presentazione che consente la ricevibilità delle domande di aiuto, verrà calcolato l'importo finanziario richiesto per ogni azione (ed eventualmente sottoazione) in base alle domande pervenute e, nel caso non fosse sufficiente la copertura finanziaria, anche dopo le eventuali rimodulazioni previste dalla presente DGR, verranno formate e gestite le graduatorie.

In merito si precisa che:

- a) In fase di compilazione delle domande la procedura informatica richiederà al compilatore l'inserimento di dati relativi alle caratteristiche territoriali, aziendali che corrispondono ai punteggi che costituiscono le priorità per l'azione prescelta.

La maggior parte dei dati è desunta dall'Anagrafe delle aziende e la procedura provvederà per quanto possibile a guidare l'inserimento evitando che possano essere inseriti dati incongruenti. I dati che non possono essere controllati dalla procedura verranno dichiarati dal richiedente.

b)La procedura stessa al termine della presentazione delle domande attribuisce un punteggio alla domanda, dato dalla somma dei valori delle priorità territoriali descritte.

Il sistema informativo attribuirà, dopo il termine ultimo comprensivo del ritardo consentito, anche il punteggio della priorità attribuita per la contemporanea adesione a più azioni agroambientali e/o misure del PSR.

Gli Enti delegati comunicheranno al CSI - Piemonte entro il 21 giugno 2013 l'elenco delle aziende aderenti ai progetti collettivi di cui alle azioni 214.3/1, 214.3/2, 214.7/1, 214.7/2, 214.7/3, 214.9, affinché ad esse vengano attribuiti i corrispettivi punteggi.

Anche queste ultime due tipologie di punteggi verranno a sommarsi ai valori dei punteggi di cui alle priorità territoriali.

c)Le domande entreranno in una graduatoria regionale per ogni azione e, nel caso dei giovani, in una graduatoria con le caratteristiche di cui al cap. IV, in base al punteggio totale, dal più alto al più basso. A parità di punteggio totale le domande saranno inserite in graduatoria applicando l'ordine di preferenza di cui al cap. III.

## **Cap. V "CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE"**

### **Azione 214.1**

La domanda deve dar luogo ad una richiesta di pagamento pari almeno a 250€ in zona montana e 500€ nelle altre zone.

### **Azione 214.2**

La domanda deve dar luogo ad una richiesta di pagamento pari almeno a 250€.

### **Azione 214.3.1**

Adesione per almeno 2 ettari di superficie e fino ad un massimo di 40 ettari.

### **Azione 214.3.2**

Adesione per almeno 2 ettari di superficie.

**Azione 214.4**

I terreni devono essere stati investiti a seminativi nei 3 anni precedenti e devono riguardare almeno 1 ettaro.

**Azione 214.6.1**

Adesione per almeno 3 ettari di superficie.

**Azione 214.7.1**

Adesione per almeno 1.500 mq.

**Azione 214.7.2**

I terreni devono essere stati investiti a seminativi nei 3 anni precedenti e devono riguardare almeno 5.000 mq.

Essi non possono riguardare zone in cui è praticata la caccia.

La superficie oggetto di impegno deve superare il 15% della superficie agricola utilizzata dell'azienda.

**Azione 214.7.3**

Adesione per almeno 1.500 mq.

**Azione 214.8.1**

Conservazione di almeno 1 Unità di Bestiame Adulto (UBA) delle razze oggetto del sostegno e di almeno 0,2 UBA della razza caprina "Grigia delle Valli di Lanzo o Fiurina".

**Azione 214.9**

Adesione per almeno 2 ettari di superficie.